

Titolo I: Del Comitato

Art.1) Il Comitato è un'associazione di persone unite da un interesse comune che è quello di favorire e migliorare le attuali relazioni di gemellaggio fra la città di Cava e le altre città già gemellate, nonché di promuovere nuovi gemellaggi. A tale scopo il Comitato intende: sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli per superare frontiere e pregiudizi favorendo la cooperazione ed integrazione fra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale. Promuovere esperienze di interscambi fra diverse culture che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo.

Art.2) Il Comitato non ha fini di lucro né scopi politici di alcun genere. Suo compito principale è quello di favorire la diffusione dell'ideale del gemellaggio; a questo scopo organizza attività di propaganda con particolare attenzione al settore scolastico.

Art.3) Possono fare parte del Comitato tutti coloro i quali abbiano un concreto e reale interesse allo sviluppo degli scambi culturali tra Cava e le città gemellate.

Art.4) I soci del Comitato partecipano attivamente alle attività ricreative e sportive dell'associazione.

Titolo II: Degli organi del Comitato

Art. 5) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Comitato. Gli organi esecutivi del Comitato sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario,

l'Assemblea dei soci e l'Addetto alle pubbliche relazioni.

Art.6) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Per tale nomina il quorum richiesto è della metà più uno degli aventi diritto. Il Presidente deve continuamente informare i soci circa il suo operato; egli riveste un ruolo di coordinamento generale e di indirizzo del Comitato stesso. In caso di necessità egli può prendere decisioni ed operare spese, da sottoporre poi al giudizio dell'Assemblea dei soci; in caso di mancata rettifica, egli ne risponderà personalmente. Il mandato del Presidente dura dodici mesi; in ogni caso entro detto termine può essere revocato per giusta causa quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci.

Art.7) Il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea e dura in carica dodici mesi e sostituisce il Presidente in caso di assenza, assumendone in pieno i poteri.

Art.8) Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità generale del Comitato, riscuotendo le rette sociali e stilando annualmente il bilancio, sia preventivo che consuntivo, del Comitato. Anch'egli è eletto dall'Assemblea e dura in carica dodici mesi.

Art.9) Il Segretario è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di convocare materialmente i soci per le riunioni; durante l'Assemblea stila il verbale della stessa.

Art.10) L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci. Si riunisce in via ordinaria una volta al mese; i soci ne devono essere avvisati, anche con il sistema della posta elettronica, almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è stilato dal Presidente su indicazione dei soci. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; occorrendo, vi sarà una seconda convocazione in cui l'assemblea sarà valida anche in mancanza della suddetta maggioranza. Quando determinate circostanze oppure un quinto dei soci lo richieda è possibile convocare l'Assemblea in via straordinaria con le stesse modalità. Ogni socio ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe in forma scritta, col limite di una per socio.

Art.11) L'Addetto alle pubbliche relazioni ha il compito di curare i rapporti del Comitato con le istituzioni, la stampa e le altre associazioni; viene eletto dall'Assemblea e dura in carica dodici mesi.

Titolo III: Del bollettino

Art.12) Per meglio adempiere ai suoi scopi il Comitato pubblica periodicamente un proprio notiziario, denominato "Gemellaggio". Alla sua redazione possono partecipare tutti i soci del Comitato, facendone richiesta al Presidente.

Art.13) Non è consentito pubblicare sul bollettino articoli di propaganda politica o che offendano la morale altrui; in ogni caso la responsabilità in merito al contenuto degli articoli ricade sugli autori degli stessi.

Titolo IV: Dei soci

Art.14) L'iscrizione di nuovi soci avviene durante l'Assemblea ed è subordinata all'accettazione delle norme del presente statuto ed al pagamento della retta sociale. Non è prevista alcuna "clausola di gradimento"; tuttavia, nel caso uno o più soci avanzino dubbi circa il richiedente, l'Assemblea procederà a votazione a scrutinio segreto in merito alla questione.

Art.15) In base al principio che l'autosufficienza economica costituisce presupposto basilare per una vera autonomia, il Comitato provvede ad autofinanziarsi mediante la riscossione di una retta sociale, la cui entità è fissata in € 30,00 annue. Per i soci del Comitato che risiedono fuori regione la quota associativa è pari al 50%, per cui è fissata in € 15,00 annue. I soci che hanno meno di 26 anni versano un contributo pari ad 1/3 fissato in € 10,00.

Art.16) La condizione di socio dà luogo a diritti e doveri: diritto di precedenza rispetto ai non soci per quanto riguarda la partecipazione ai viaggi ed altre attività, organizzate dal Comitato; diritto di informazione circa l'attività svolta dal Comitato. Dovere di prendere parte alle attività sociali e di provvedere all'ospitalità nei confronti dei gruppi stranieri che giungono in qualità di ospiti del Comitato. In particolare il mancato rispetto di quest'ultima prescrizione senza giustificato motivo potrà comportare l'espulsione dal Comitato. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato nei confronti dei soci resisi colpevoli di comportamento contrario ai principi di questo statuto o che siano morosi per più di tre mesi.

Art.17) Ai soci ospitanti od accompagnatori dei gruppi stranieri ospiti del Comitato verrà rimborsato il biglietto d'ingresso in musei e luoghi archeologici, compatibilmente con la situazione contabile.

Titolo V Del Patrimonio e dell'esercizio finanziario

Art. 18) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- a) Quote associative;

- b) sovvenzioni e contributi di privati;

c) sovvenzioni e contributi di Enti pubblici istituzionali a fronte di attività programmate ovvero di singole iniziative;

d) contributi derivanti da iniziative promosse sul territorio singolarmente o con altre associazioni.

Art.19) Nel bilancio dell'associazione verranno inseriti appositi capitoli per le voci di entrata.

Art.20) L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Il tesoriere entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art.21) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate (di cui al Titolo I).

Art. 22) In caso di estinzione o scioglimento del Comitato i beni dello stesso verranno devoluti ad un'associazione o ad un Ente scelti dall'assemblea dei soci avente fini analoghi a quelli del Comitato.

Titolo VI: Della modifica dello Statuto

Art.23) Il presente Statuto può essere modificato con voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti al Comitato.

Titolo VI: Norme finali e rinvio

Art.24) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla previsioni del Codice Civile in materia di "Associazioni non riconosciute e comitati".

Art.25) Il presente Statuto viene letto ed approvato dalla maggioranza dei soci del Comitato ed entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.